

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 138

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore PETERLINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 MAGGIO 2006

Norme in materia di risparmi e di depositi bancari e finanziari
non rivendicati giacenti presso le banche e le imprese di
investimento

ONOREVOLI SENATORI. - La legislazione italiana presenta una lacuna in quanto è priva di norme che impongano agli istituti finanziari in generale, ed in particolare alle banche, di registrare le generalità degli eredi beneficiari degli intestatari di depositi di valore quali per esempio conti correnti, libretti di risparmio, titoli di credito, fondi d'investimento nonché oggetti di valore nelle cassette di sicurezza. Si prenda ad esempio chi, dopo aver aperto un conto corrente bancario, non ne faccia più uso per un numero imprecisato di anni; in casi come questo le banche non sempre riescono o si impegnano a scoprire cosa sia accaduto a questo cliente «silenzioso».

Ne consegue che si accumulano ingenti somme presso gli istituti finanziari, i cosiddetti «conti dormienti», spesso all'insaputa dei legittimi eredi. Il problema va affrontato dando una soluzione che definisca in modo chiaro come debbano procedere gli istituti finanziari per poter contattare gli eredi beneficiari dei depositi di valore nel caso in cui il contatto con il cliente si sia interrotto, onde evitare che gli averi dei depositanti rimangano in possesso degli istituti finanziari per un tempo indefinito.

Il disegno di legge vuole includere tutte le imprese di investimento e banche presso le quali si possono depositare contanti, valori, fondi e beni mobili rappresentati da oggetti di valore quali i gioielli, ma anche opere d'arte ed altri beni, senza esclusione alcuna.

Nel capo I viene definito il campo di applicazione della legge, che introduce l'obbligo per l'istituto finanziario di registrare pena una sanzione amministrativa il cui ammontare è indicato all'articolo 10, le generalità degli eredi dell'intestatario del deposito al momento della stipulazione del contratto.

Con il capo II vengono definite le modalità della procedura di restituzione dei depositi giacenti presso le imprese di investimento o le banche.

Trascorsi cinque anni durante i quali non ci siano stati contatti tra l'istituto finanziario e il cliente depositante, l'istituto finanziario è obbligato ad avviare una ricerca del cliente e dei suoi eredi beneficiari (articoli 2, 3 e 4). Gli articoli 5, 6 e 7 dispongono adeguate forme di pubblicità circa i depositi giacenti, e l'articolo 8 chiarisce a chi vadano addebitate le spese. Nel caso venga certificato il decesso dell'intestatario e non risultino eredi dello stesso si procede a devolvere il deposito al Comune di ultima residenza del *de cuius* (articolo 9).

Le disposizioni transitorie stabiliscono che siano soggetti alla nuova disciplina che si intende introdurre anche i beni depositati presso gli istituti finanziari prima dell'entrata in vigore della legge. Stabilisce altresì che per i depositi in essere gli istituti finanziari hanno a disposizione un anno per informare i loro clienti depositanti dell'obbligo di registrazione delle generalità dei propri eredi (articolo 11).

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

PRINCÌPI GENERALI

Art. 1.

(Finalità ed obblighi)

1. La presente legge ha lo scopo di salvaguardare i beneficiari di depositi presso imprese di investimento e banche, nel caso di decesso dei titolari dei depositi stessi, introducendo l'obbligo legale di indicare nel contratto di deposito gli eredi beneficiari.

2. A tale fine tutte le imprese di investimento e le banche, al momento della stipulazione di un contratto, sono obbligate a registrare le generalità degli eredi beneficiari degli intestatari dei depositi di ogni natura.

3. Il depositante ha l'obbligo di comunicare le generalità degli eredi beneficiari dei beni depositati e di informare l'impresa di investimento o la banca su ogni eventuale variazione, anche riguardante il domicilio o il recapito delle persone interessate.

CAPO II

RESTITUZIONE DEI DEPOSITI GIACENTI

Art. 2.

*(Comunicazioni all'intestatario del deposito
o agli eredi beneficiari)*

1. Nel caso in cui per cinque anni consecutivi decorrenti dalla data di libera disponi-

bilità dei valori depositati non siano state compiute operazioni ad iniziativa del depositante o di terzi da questo delegati, la banca o l'impresa di investimento inviano un avviso all'intestatario del deposito stesso, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all'ultimo domicilio conosciuto.

Art. 3.

(Certificazione di esistenza in vita)

1. Qualora nei novanta giorni successivi all'invio dell'avviso di cui all'articolo 2 l'impresa di investimento o la banca non ricevano notizie dell'intestatario del deposito, esse richiedono ai competenti servizi anagrafici del comune dell'ultima residenza conosciuta una certificazione che ne attesti l'esistenza in vita e il domicilio.

Art. 4.

(Accertamento della successione e avviso agli aventi diritto)

1. Ove l'intestatario del deposito risulti deceduto, o non siano state ottenute le informazioni richieste, la banca o l'impresa di investimento provvedono a contattare la persona o le persone indicate come eredi beneficiari nel contratto di deposito. Qualora, sulla base delle informazioni ottenute, venga accertata la sussistenza del diritto alla successione, l'impresa di investimento o la banca provvedono a rendere effettiva la titolarità del deposito in capo agli interessati.

2. In caso di documentazione incompleta l'impresa di investimento o la banca chiedono alla cancelleria del tribunale e all'ufficio del registro territorialmente competenti di comunicare quanto risulti circa la successione dell'intestatario del deposito. Possono altresì chiedere agli uffici anagrafici del comune ove è stata aperta la successione di ri-

lasciare un certificato relativo allo stato di famiglia del defunto. Qualora, sulla base delle informazioni acquisite, venga accertata l'esistenza di eredi, la banca o l'impresa di investimento comunicano loro l'esistenza del deposito mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 5.

(Pubblicazione del deposito)

1. Se dalle ricerche effettuate a norma dell'articolo 4 non risulti l'esistenza di eredi dell'intestatario del deposito, o qualora essi siano irreperibili, l'impresa di investimento o la banca provvedono alla pubblicazione di un avviso, recante esclusivamente il nome, la data e il luogo di nascita dell'intestatario del deposito giacente, da esporre nei locali aperti al pubblico degli istituti stessi per un periodo di sessanta giorni.

Art. 6.

(Elenco dei depositi)

1. L'elenco dei depositi intestati a defunti, o presunti defunti, relativamente ai quali siano state inutilmente esperite le ricerche prescritte dagli articoli 2, 3 e 4 è pubblicato entro il 31 marzo di ciascun anno sulla *Gazzetta Ufficiale* a cura delle associazioni di categoria degli istituti finanziari, mediante avviso cumulativo. Tale avviso è altresì pubblicato su due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico, nonché in forma elettronica secondo le modalità stabilite dalla Banca d'Italia.

Art. 7.

(Libretti di deposito)

1. Per i libretti di deposito al portatore, da cui non risulta l'identità del depositante, tra-

scorso il termine indicato all'articolo 2 le banche o le imprese di investimento procedono a norma degli articoli 5 e 6. In questo caso la pubblicazione e l'avviso cumulativo contengono la sola indicazione dei dati identificativi del libretto, nonché la data ed il luogo in cui esso è stato aperto.

Art. 8.

(Spese)

1. Le spese relative alle procedure di ricerca degli intestatari dei depositi e dei loro eredi beneficiari, opportunamente contabilizzate, vengono addebitate sui depositi medesimi.

Art. 9.

(Devoluzione dei depositi giacenti)

1. Decorso senza esiti un anno dalla pubblicazione degli avvisi previsti dagli articoli 5 e 6, il deposito giacente presso la banca o l'impresa di investimento e non rivendicato, viene devoluto al comune di ultima residenza dell'intestatario del deposito stesso.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce, con proprio decreto, le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

Art. 10.

(Sanzioni)

1. La violazione delle disposizioni di cui ai capi I e II sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria pari al triplo del valore del deposito risultante all'atto della sua rilevazione.

CAPO III

NORME TRANSITORIE

Art. 11.

(Depositi in essere)

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge le imprese di investimento e le banche sono obbligate a richiedere a tutti i clienti intestatari di depositi informazioni circa le generalità dei propri eredi beneficiari.

2. Le disposizioni di cui al capo II si applicano anche ai depositi già esistenti alla data della entrata in vigore della presente legge.

